

2026



Art. 115 del Testo Unico Sicurezza Lavoro Cosa cambia davvero per linee vita, parapetti e sistemi anticaduta

D.L. 31 ottobre 2025 n. 159 e in vigore dal 31 dicembre 2025

TECNICI&PROFESSIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ESPERTI EDIFICIO SALUBRE – GAS RADON

Art. 115 del Testo Unico Sicurezza Lavoro cosa cambia davvero per linee vita, parapetti e sistemi anticaduta

La Nuova Gerarchia della Sicurezza: Cosa cambia per l'Art. 115 (Riforma 2025)

La riforma del 2025 riscrive l'Art. 115, imponendo una gerarchia vincolante che privilegia le **protezioni collettive** rispetto ai sistemi individuali.

LA GERARCHIA DELLE PROTEZIONI

PROTEZIONI COLLETTIVE COME PRIORITÀ ASSOLUTA

Parapetti e reti di sicurezza devono essere adottati prima di considerare qualsiasi DPI individuale.

**Il DPI è l'eccezione,
non la regola.**

L'uso di sistemi individuali è ammesso solo se le misure collettive risultano tecnicamente non praticabili.



⚠️ OBBLIGO DI MOTIVAZIONE TECNICA.
Progettisti e datori di lavoro devono giustificare nel POS o nel DVR l'impossibilità di usare protezioni collettive.

ORDINE DI PREFERENZA DEI SISTEMI INDIVIDUALI



1. TRATTENUTA E POSIZIONAMENTO

Si deve dare precedenza ai sistemi che impediscono la caduta o sostengono l'operatore.



2. ACCESSO MEDIANTE FUNI

Opzione subordinata ai sistemi di trattenuta e posizionamento.

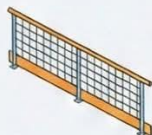


3. ARRESTO CADUTA (ULTIMA RISORSA)

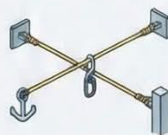
Da utilizzare solo quando non è possibile prevenire l'inizio della caduta.

www.donnegeometra.it

CHIARIMENTO NORMATIVO: LA NATURA DELLE 'LINEE VITA'



ELEMENTO:	Parapetti / Reti
NATURA NORMATIVA	Protezione Collettiva (DPC)
FUNZIONE REALE	Impediscono fisicamente la caduta a chiunque



ELEMENTO:	Linea Vita
NATURA NORMATIVA	Infrastruttura di Ancoraggio
FUNZIONE REALE	Punto di aggancio sicuro per l'uso di DPI individuali



ELEMENTO:	DPI Anticaduta
NATURA NORMATIVA	Protezione Individuale
FUNZIONE REALE	Proteggono solo l'operatore che li indossa correttamente

La riscrittura dell'art. 115, operata dal D.L. 31 ottobre 2025 n. 159 e in vigore dal 31 dicembre 2025, non rivoluziona la filosofia del D.Lgs. 81/2008, ma ne irrigidisce l'applicazione. La riforma rende più esplicita la gerarchia delle misure di protezione, chiarisce la funzione strutturale degli ancoraggi e introduce un ordine tecnico di preferenza tra i sistemi individuali. L'obiettivo è ridurre la discrezionalità progettuale e operativa, imponendo scelte motivate, documentate e coerenti con la configurazione reale delle coperture.

IMPIANTO TECNICO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

1. Rafforzamento della priorità delle protezioni collettive

Il nuovo comma 1 stabilisce che **parapetti e reti di sicurezza** costituiscono la misura prioritaria nei lavori in quota. Non si tratta più di un principio generale, ma di un obbligo esplicito:

- la scelta di un DPI non può essere “di default”;
- occorre dimostrare l'impossibilità tecnica o la non praticabilità delle protezioni collettive;
- motivazioni organizzative o abitudini operative non sono più ammesse.

Questa impostazione irrigidisce la progettazione: ogni deroga deve essere giustificata e tracciata, soprattutto nelle coperture dove l'installazione di parapetti permanenti o provvisori è spesso possibile ma non sempre considerata.

2. Ordine di preferenza tra i sistemi anticaduta individuali

Il nuovo comma 3 introduce una **gerarchia interna** ai sistemi individuali, superando il precedente elenco neutro:

1. **Trattenuta** — impedisce l'esposizione al rischio e deve essere scelta ogni volta che sia tecnicamente applicabile.
2. **Posizionamento** — ammesso solo per attività che lo richiedono, con formazione specifica e verifica della stabilità del supporto.
3. **Arresto caduta** — soluzione residuale, da adottare solo quando le precedenti non siano possibili, con obbligo di:
 - analisi del tirante d'aria;
 - verifica della compatibilità strutturale;
 - predisposizione del piano di recupero.

Questa sequenza obbliga progettisti e coordinatori a un ragionamento tecnico più rigoroso, documentando perché si ricorre a sistemi più rischiosi.

3. Chiarimento sul ruolo del punto di ancoraggio

Il nuovo art. 115 definisce il punto di ancoraggio come **elemento strutturale o dispositivo certificato** che deve garantire resistenza, durabilità e compatibilità con l'intero sistema anticaduta. La riforma distingue tra:

- **Ancoraggi permanenti** integrati nella copertura (linee vita, punti singoli, rotaie), con obbligo di indicare condizioni d'uso e manutenzione;
- **Ancoraggi temporanei**, utilizzabili solo in condizioni specifiche e con limitazioni più severe;
- **Ancoraggi strutturali**, che richiedono verifica progettuale e dichiarazione di idoneità del supporto.

Questa distinzione riduce l'ambiguità tra "punto sicuro" e "punto certificato", responsabilizzando maggiormente progettisti e datori di lavoro.

IMPLICAZIONI OPERATIVE PER PROGETTISTI, COORDINATORI E DATORI DI LAVORO

Documentazione della scelta

Ogni soluzione anticaduta deve essere accompagnata da una valutazione comparativa tra protezioni collettive e DPI, con motivazione tecnica della scelta finale. Questo vale sia in fase progettuale sia nel PSC e POS. La valutazione deve esplicitare le condizioni geometriche, strutturali e operative che rendono praticabile o non praticabile l'installazione di parapetti, reti o opere provvisorie, includendo eventuali vincoli architettonici o interferenze con l'esecuzione delle lavorazioni. Deve inoltre riportare l'analisi dei rischi residui associati all'uso dei DPI, la verifica della compatibilità tra ancoraggi e copertura e la coerenza con il piano di emergenza e recupero. La scelta finale deve risultare tracciabile, motivata e coerente con la gerarchia delle misure prevista dall'art. 115 riformato.

Compatibilità tra ancoraggio, dispositivo e copertura

La riforma richiede una verifica più accurata della **compatibilità strutturale**:

- materiali della copertura;
- geometria e pendenze;
- presenza di elementi fragili;
- comportamento dell'ancoraggio in caso di caduta. Tali informazioni devono confluire nel **fascicolo tecnico** e nei manuali d'uso.

Piano di emergenza e recupero

Il piano di recupero diventa parte integrante della scelta del sistema di arresto caduta. Non è più un allegato eventuale, ma un elemento progettuale obbligatorio.

Revisione dei manuali d'uso e manutenzione delle coperture

I manuali devono includere:

- accessi e percorsi sicuri;
- dispositivi permanenti installati;
- limitazioni d'uso;
- periodicità delle ispezioni;

- condizioni ambientali che possono compromettere la sicurezza.

Implicazioni operative per progettisti, coordinatori e datori di lavoro

Le implicazioni operative riguardano la necessità, per progettisti, coordinatori e datori di lavoro, di motivare tecnicamente ogni scelta anticaduta e documentarne la coerenza con la gerarchia prevista dall'art. 115 riformato. Diventa essenziale verificare la compatibilità tra ancoraggi, dispositivi e caratteristiche della copertura, integrando tali elementi nel PSC, POS e fascicolo dell'opera. A ciò si aggiunge l'obbligo di pianificare il recupero in caso di caduta e di garantire formazione, manutenzione e tracciabilità delle ispezioni.

Riassumendo si possono indicare i seguenti punti:

- Necessità di **documentare la scelta della soluzione anticaduta** con una valutazione comparativa tra protezioni collettive e DPI.
- Maggiore attenzione alla **compatibilità tra ancoraggio, dispositivo e configurazione della copertura**, con obbligo di indicare nel fascicolo tecnico le condizioni d'uso e manutenzione.
- Rafforzamento del ruolo del **piano di emergenza e recupero**, che diventa parte integrante della scelta del sistema di arresto caduta.
- Revisione dei **manuali d'uso e manutenzione** delle coperture, con indicazioni più puntuali su accessi, percorsi sicuri e dispositivi permanenti.

Vademecum operativo

Per i progettisti

- privilegiare parapetti e reti;
- motivare ogni deroga;
- definire chiaramente gli ancoraggi permanenti;
- integrare nel progetto il piano di recupero.

Per i coordinatori

- verificare la coerenza tra PSC, POS e scelte anticaduta;
- controllare la compatibilità tra sistemi e copertura;
- assicurare che la formazione sia adeguata al sistema scelto.

Per i datori di lavoro

- adottare sistemi coerenti con il progetto;
- garantire manutenzione e ispezioni periodiche;
- formare i lavoratori sui sistemi effettivamente installati;
- aggiornare il fascicolo dell'opera e i manuali.

Dispositivo dell'art. 115 TUSL

Fonti → Testo unico sulla sicurezza sul lavoro → Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili → Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota → Sezione II - Disposizioni di carattere generale

1. ⁽¹⁾Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono:

- a) parapetti;
- b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

- a) sistemi di trattenuta;
- b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera i) del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198.